

Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 07 dd. 26.04.2016, immediat. eseg.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER IL 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);
- la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “legge finanziaria provinciale per il 2016” ha introdotto modifiche nella disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) ;
- il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2016 -stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali -impegna i Comuni ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderane la pressione;
- in forza delle richiamate modifiche della normativa IM.I.S., dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350% e detrazione di € 304,87);
- rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall’articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) circa l’assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, nel 2016 sono esenti e dall’articolo 8, comma 2, lettera e), che, in alternativa all’assimilazione, consente di stabilire un’aliquota agevolata, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b));

Richiamati le disposizioni della rinnovellata normativa IM.I.S. e gli impegni assunti nel protocollo d’intesa in materia di finanza locale 2016 in relazione alla misura delle aliquote IM.I.S. per i periodi d’imposta 2016 e 2017 e precisamente:

- per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e pertinenze se rientranti in categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9 l’aliquota standard dello 0,00%;
- per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l’aliquota base nella misura dello 0,55%;
- per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 l’aliquota base nella misura dello 0,79%;
- per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
- nel periodo d’imposta 2016 per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria e nei quali l’attività venga effettivamente svolta ai sensi dell’articolo 30 della L.P. n. 5/2006, è fissata l’aliquota base dello 0,2%, indipendentemente dalla natura del soggetto passivo IMIS. I Comuni possono ridurre fino allo 0,00% l’aliquota base ma non aumentarla;
- per il periodo d’imposta 2016, è determinata in € 1.500,00= la deduzione che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per i fabbricati strumentali all’attività agricola;
- per i fabbricati strumentali all’attività agricola l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%
- per le aree edificabili e fattispecie assimilate l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%.

Si sottolinea e si ricorda, con specifico riferimento alla manovra di bilancio 2016 dei Comuni, che per l’anno 2016 la mancata adozione di apposita delibera delle aliquote IM.I.S., conferma le decisioni assunte per il 2015. Questo assume particolare rilevanza per quanto riguarda le aliquote base agevolate ora previste per alcune tipologie di attività produttive, aliquote che sono state oggetto di accordo tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali in sede di Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale 2016, rientrando queste aliquote nella più ampia manovra fiscale territoriale. In attuazione del citato impegno i Comuni sono chiamati ad adottare per i fabbricati in questione specifiche decisioni nell’ambito della deliberazione relativa alle aliquote 2016. In caso di mancata adozione del provvedimento troveranno applicazione per questi fabbricati le aliquote deliberate per il 2015, e non le aliquote base dello 0,55% così come sopra concordate;

Ritenuto coerente adottare le aliquote base di cui alla legge provinciale ed al protocollo d’intesa è quindi necessario adottare una nuova deliberazione allo scopo di fissare le aliquote per l’anno 2016;

Vista la propria deliberazione n. 03 di data 26.03.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S. e la successiva deliberazione nr. 06 di data odierna che modifica ed integra lo stesso;

Rilevato che il citato regolamento IM.I.S. con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- a) l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- c) L’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Ritenuto pertanto di proporre, dopo ampia discussione in merito per il contenuto della quale si fa riferimento al verbale della seduta per l’anno d’imposta 2016 le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D’IMPOSTA	DEDUZIONE D’IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00%		
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	304,87	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all’attività agricola	0,11%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895		

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale e le intervenute disposizioni normative di rango superiore;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 di data 28.11.2012, esecutiva e successivamente modificato con deliberazione nr. 12 di data 18.03.2010, esecutiva;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi rispettivamente dal segretario e dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Con voti favorevoli n.ro 10, contrari n.ro zero, astenuti n.ro zero,

D E L I B E R A

1. Di **determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00%		
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	304,87	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,11%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895		

2. Di **dare atto** che, per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina dell'IM.I.S. si rimanda alle norme contenute nella legge provinciale n.14 di data 30.12.2014, alla legge di stabilità provinciale per il 2016 n.21 di data 30.12.2015 e alla legge di stabilità dello Stato n.208 di data 28.12.2015.
3. Di **inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.albotelematico.tn.it.
5. Di **dichiarare**, per le motivazioni espresse in premessa, con separata votazione che sortisce esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L.
6. Di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104.